



# CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

## (Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE 2 - RISORSE UMANE E POLITICHE CULTURALI - SPORT

---

### Determinazione del Dirigente

N° 27 DEL 15/01/2025

**Registro generale N° 98 del 20/01/2025**

**OGGETTO: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni, ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 – ANNO 2025.**

### IL DIRIGENTE

- **Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- **Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- **Richiamati**, in particolare:
  - l'art. 4 del Decreto Ministeriale citato che individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni, rispetto alle entrate correnti (Tabella 1 del DM) e stabilisce, al comma 2, che “A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

- l’art. 6, comma 1, del medesimo D.M., in base al quale “I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”;
  - i successivi commi 2 e 3, dell’art. 6 sopra richiamato, in base ai quali “A decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del predetto valore soglia.
3. I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell’art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.
- **Vista** la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;
  - **Visto** l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:  
“3-septies. A decorrere dall’anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;
  - **Dato atto** che, ai sensi dell’art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di POMIGLIANO D’ARCO appartiene alla fascia demografica F (popolazione al 31.12.2023: n.39.803 abitanti);

- **Rilevato che:**
  - sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **27,00%**;
  - sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **31%**;
- **Verificato** che, sulla base dei dati ricavati dai Rendiconti 2021-2022 e 2023 e dal Bilancio di previsione finanziario annualità 2023, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di POMIGLIANO D'ARCO è pari al 18,96%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (**All. 1**);
- **Preso atto** che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;
- **Preso atto**, inoltre, che sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale è pari a **€ 2.783.349,35**;
- Rilevato che, per l'anno 2025, il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a **€ 9.347.585,52**;
- **Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli Enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato, utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;
- **Visto** il prospetto: All. 1);
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** il D.M. 17 marzo 2020;
- **Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di organizzazione ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Visto** il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 81 del 23/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Visto** il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2024 con cui si conferisce alla scrivente l'incarico di Dirigente ad interim del Settore 2 III "Risorse Umane e Politiche culturali "
- **Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA**

1. **Di rilevare** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2025 al Comune di Pomigliano D'Arco è pari al **18,96%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (**All. 1**).
2. **Di prendere atto** che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità.
3. **Di dichiarare**, pertanto, che il tetto massimo della spesa di personale, per l'anno 2025, è pari a € **9.347.585,52**, come risulta dal prospetto **All. 1**) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. n.267/20000 ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, secondo l'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari.
6. **Di dare atto**, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
7. **Di pubblicare** la presente determina sul sito del Comune – Sezione “Amministrazione Trasparente”, a norma dell'art. 26 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

**IL DIRIGENTE**

(Dott.ssa Marcella Montesano)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



**CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO**  
**(Provincia di Napoli)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Oggetto: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni, ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 – ANNO 2025.

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica**  
(PARERE di cui all'art. 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Li, 15/01/2025

**IL DIRIGENTE**

*Dott.ssa Marcella Montesano*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

---



**CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO**  
**(Provincia di Napoli)**

**VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Oggetto: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni, ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 – ANNO 2025.

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile  
(PARERE di cui all'art. 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Li, 20/01/2025

**IL DIRIGENTE**

*Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005  
s.m.i.)*

*e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa)*

---